



OGGETTO: Ricorso dipendenti Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano, Micozzi Gabriele, Fiorani Fiorenzo, Calamita Fabrizio, Orlandi Milena. Conferimento del mandato all'Avv. Fraticelli di addivenire ad una transazione con i ricorrenti. Determinazioni.

L'anno duemilaotto, addì quattordici del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE: Meschini Giorgio

ASSESSORI: Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che i dip. Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano, Micozzi Gabriele (in pensione dal 13/9/2003), Fiorani Fiorenzo, Calamita Fabrizio, Orlandi Milena hanno presentato, in data 7/8/2003, ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Macerata per ottenere la classificazione nella categoria D, pos. ec. D1, con decorrenza 1/1/1998 (per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi) e con decorrenza 1/7/2000 (per Fiorani, Calamita, Orlandi), nonché le progressioni economiche orizzontali previste dal Contratto Decentrato Integrativo, il pagamento delle differenza retributive per superiore inquadramento e per le progressioni economiche orizzontali, oltre a rivalutazioni ed interessi;

Atteso che detto ricorso è motivato come segue:

- a) i ricorrenti, in vigore del CCNL di riforma del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31/3/1998, si trovavano inquadrati, a seguito di procedure concorsuali, nel profilo Sottufficiale Maresciallo cat. C - ex 6^a q.f. (da data antecedente al 1/1/1998 per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi e dal 1/7/2000 per Fiorani, Calamita, Orlandi). Svolgevano, quindi, compiti di coordinamento e controllo di figure professionali di qualifica inferiore;
- b) quel CCNL stabiliva anche l'automatico inquadramento in cat. C - ex 6^a q.f. dei Vigili Urbani, fino allora in 5^a q.f.;
- c) detto CCNL stabiliva anche che gli Enti a seguito della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza di cui sopra, gli enti dovessero adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex 6^a qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali;
- d) la questione dell'inquadramento delle figure di coordinamento e controllo dell'area di vigilanza collocate nella ex 6^a q.f. veniva risolta dal successivo CCNL del 14/9/2000, il quale all'art. 29, comma 1, lett. b) e c) disponeva l'inquadramento in cat. D dei seguenti soggetti: lett. b): personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.268/1987;lett c): personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell'art.21, comma 6, DPR.n.268/1987 stesso;
- e) in applicazione di tale norma i ricorrenti sono stati inquadrati in cat. D con il profilo di Specialista di Vigilanza, dal 1/1/2001 per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi (lett. b) e dal 1/7/2001 per Fiorani, Calamita, Orlandi (lett. c);
- f) i ricorrenti, sulla base del presupposto che, inquadrati nel profilo di Sottufficiale Maresciallo, hanno svolto funzioni appartenenti a categoria superiore e che tali funzioni, per effetto dei CCNL sopra citati, sono da ascrivere alla cat. D, chiedono di essere inquadrati nella cat. D retroattivamente (sin dal 1/1/1998 per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi e sin dal 1/7/2000 per Fiorani, Calamita, Orlandi);



- g) la parte ricorrente cita alcune sentenze (Giudici del Lavoro di Fermo, Catania, Gela, Camerino) che, a suo giudizio, corroborano tale richiesta di inquadramento retroattivo;

Che il giudizio è giunto ad una fase cruciale, tanto che il Giudice ha fissato una nuova (e forse conclusiva) udienza per il 27/5/2008 e, nel frattempo, ha invitato i ricorrenti a depositare, entro il 30/4/2008, i conteggi rispetto alla loro pretesa di inquadramento in cat. D;

Considerato che laddove il Giudice dovesse aderire all'istanza dei ricorrenti potrebbe:

1. procedere al loro inquadramento giuridico in cat. D con la decorrenza richiesta
2. riconoscere un indennizzo di carattere economico, senza quindi l'inquadramento giuridico, per le mansioni superiori svolte.

Atteso che, nel caso dovesse ricorrere l'ipotesi 1) il Comune dovrebbe ricostruire la carriera dei ricorrenti, dal 1/1/1998 (per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi) e dal 1/7/2000 (per Fiorani, Calamita, Orlandi,) ad oggi con la conseguente corresponsione dei seguenti emolumenti arretrati:

nominativo	importo
Lorenzetti Cesare	€13.228,81
Porfiri Giuseppe	€13.228,81
Ortolani Renzo	€13.228,81
Fattori Tiziano	€13.676,40
Micozzi Gabriele	€7.843,81
Fiorani Fiorenzo	€1.148,35
Calamita Fabrizio	€1.148,35
Orlandi Milena	€1.609,46

Che, nel caso dovesse ricorrere l'ipotesi 2), vi sarebbe il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori fino alla data di primo inquadramento in cat. D che per i ricorrenti Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi è il 1/1/2001, mentre per i ricorrenti Fiorani, Calamita, Orlandi è il 1/7/2001, con la seguente corresponsione di emolumenti arretrati:

nominativo	importo
Lorenzetti Cesare	€3.746,02
Porfiri Giuseppe	€3.746,02
Ortolani Renzo	€3.746,02
Fattori Tiziano	€4.193,59
Micozzi Gabriele	€4.193,59
Calamita Fabrizio	€1.148,35
Fiorani Fiorenzo	€1.148,35
Orlandi Milena	€1.609,46

Tenuto presente che, in entrambi i casi, alle somme sopra indicate dovrebbero applicarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;



Considerato che la possibilità di evitare l'alea insita nella decisione del Giudice induce a ricercare la possibilità di una transazione con i ricorrenti;

Considerato, al riguardo, che la decisione di addivenire ad una transazione è motivata non tanto dalla consapevolezza o convinzione di non aver agito in piena legittimità, ma piuttosto dalla opportunità di eliminare comunque il rischio proprio di ogni giudizio, dal momento il giudice può valutare diversamente gli atti che l'Amministrazione ha adottato convinta di aver agito secondo diritto;

Che la conclusione di un accordo transattivo rivestirebbe anche l'implicito e non secondario significato di un contributo alla migliore organizzazione del servizio di vigilanza con il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del personale che esercita l'importante funzione di controllo e coordinamento di qualifiche inferiori e, ponendo fine ad un contenzioso che diversamente rischia di avere tempi molto lunghi, potrebbe contribuire alla serenità degli ambienti di lavoro e ad un clima "aziendale" più favorevole;

Tenuto presente che, nel caso di specie, come dimostrano le pronunce giurisprudenziali citate dai ricorrenti, pare possibile anche un esito negativo del giudizio;

Sottolineato, inoltre, che la transazione di cui all'art. 1965 c.c. è atto negoziale con cui le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi reciproche concessioni (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità) e pertanto non ha alcuna natura di ammissione stragiudiziale di responsabilità;

Considerato che da tale natura neutra della transazione deriva che le reciproche concessioni riguardano la posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche pretese o contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti (Cass. Civ., Sez. I 29 settembre 2004, n° 19549; Cass. Civ., Sez. 11 giugno 2003, n° 9348 ed altre);

Tenuto presente che appare acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui la transazione ha ad oggetto una *res dubia*; cade, cioè, su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, che appunto con la transazione le parti intendono eliminare (Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2001, n. 6662; Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1980 ed altre);

Atteso che nel senso delle suesposte argomentazioni si è espressa la Corte dei Conti Sez. Marche con la sentenza n. 549/2006, che ha ritenuta legittima la transazione fatta dal Comune di Pesaro con un proprio dipendente, proprio per evitare il rischio di un giudizio negativo;

Considerato, per quanto sopra premesso, dover proporre ai ricorrenti un accordo transattivo nei termini appresso indicati:

- a) Ai ricorrenti Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano, viene riconosciuto l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/1/1998. La conseguente ricostruzione della carriera vede i medesimi collocati in posizione economica D4, (l'attuale posizione è D3). Il nuovo stipendio decorre dal mese successivo a quello della transazione ed è accompagnato



- dal riconoscimento di una cifra onnicomprensiva forfetaria non ripetibile di arretrati pari a €2.250,00.
- b) Al ricorrente Micozzi Gabriele viene riconosciuto l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/1/1998. In dipendenza di ciò il Micozzi viene ad essere collocato in nella posizione economica D3 con decorrenza giuridica ed economica dal 1/12/2002. Al Micozzi viene riconosciuta, al pari dei dipendenti di cui al punto precedente, una cifra onnicomprensiva forfetaria non ripetibile di arretrati pari a € 2.250,00 al lordo dei contributi previdenziali necessari a coprire il periodo intercorrente tra il suo inquadramento in D3 (1/12/2002) e la data del suo collocamento a riposo (13/9/2003).
- c) Per i ricorrenti Fiorani Fiorenzo, Calamita Fabrizio, Orlandi Milena, si riconosce l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/7/2000 (data di decorrenza della nomina a Maresciallo Maggiore). con il riconoscimento delle seguenti cifre onnicomprensive forfetarie non ripetibili di arretrati relativi al periodo 1/7/2000 – 1/1/2001: €1.000,00 per Calamita e Fiorani e €1.400,00 per Orlandi.
- d) La parte convenuta si fa carico delle spese legali dei ricorrenti in misura dei 3/5 della richiesta del difensore dei ricorrenti medesimi.

Considerato che, in questi termini, l'accordo può ritenersi vantaggioso perché l'esborso economico che ne deriva sarebbe sensibilmente inferiore alla migliore delle varie ipotesi di soccombenza, che, come si è detto, è una eventualità che non può essere ragionevolmente esclusa;

Atteso inoltre, che il costo della nuova posizione stipendiale per Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano sarebbe a carico del Fondo per le Risorse Umane e quindi non costituirebbe una maggiore spesa, né un aggravio delle spese del personale;

Visto in proposito, il parere datato 5/5/2008 dell'Avv. Claudio Fraticelli, che rappresenta il Comune nella causa di cui si tratta, il quale così argomenta e conclude:

- *La controversia trae origine dal mancato esercizio di una facoltà che il CCNL, precisamente la norma programmatica contenuta nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, riservava alle amministrazioni "al fine di valorizzare le posizioni di coordinamento e controllo" nell'ambito del servizio di Polizia Municipale .*
- *Sulla materia, com'è noto e documentato dallo stesso atto introduttivo avverso, sono insorte controversie che, sfociate in ambito giudiziario- Tribunale di Fermo e di Camerino, Gela e Catania, si sono risolte favorevolmente per i dipendenti delle amministrazioni.*
- *Relativamente all'attuale fase processuale si rileva che, sebbene le ordinanze istruttorie – secondo le previsioni codicistiche - non possono mai pregiudicare l'esito della causa, la richiesta di quantificazione monetaria fatta dal Giudice del lavoro, sovvenendo alla carenza istruttoria di controparte, fa intendere che il giudicante non vuole limitarsi alle sole eccezioni preliminari e di diritto da noi sollevate ma si propone di indagare anche sul merito della domanda. Del pari è evidente la convenienza economica di un accordo se viene raggiunto secondo i criteri indicati dall'ufficio.*



- *Ove l'amministrazione volesse mantenere le sue posizioni, la controversia, nei diversi gradi di giudizio, si incentrerebbe essenzialmente sulla natura giuridica della disposizione contrattuale in discussione. Un nodo che, con ogni probabilità, potrebbe essere sciolto solo avanti alla Suprema Corte di Cassazione con inevitabile aggravio di tempi e di spese di giustizia.*

In conclusione, ove si raggiungesse l'accordo sulla base degli elementi individuati dall'ufficio, l'ipotesi transattiva sarebbe sicuramente utile per l'amministrazione per le articolate ragioni sopra esposte.

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per addivenire, nel caso in esame, ad una transazione con le controparti, e ciò con riferimento sia all'incertezza dell'esito del giudizio, che alla convenienza delle concessioni reciproche che troverebbero riscontro nell'intesa nei termini sopra evidenziati;

Ritenuto, pertanto, dover dare mandato all'Avv. Claudio Fraticelli di concludere con i ricorrenti una transazione nei termini sopra enunciati, incaricando il Dirigente del Servizio Personale di adottare tutti gli atti necessari alla composizione della controversia;

Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Personale, il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto per il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Dare mandato, per quanto espresso in premessa, all'Avv. Claudio Fraticelli, che rappresenta il Comune di Macerata nella causa di lavoro intentata dai dip. Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano, Micozzi Gabriele (in pensione dal 13/9/2003), Fiorani Fiorenzo, Calamita Fabrizio, Orlandi Milena per ottenere la classificazione nella categoria D, pos. ec. D1, con decorrenza 1/1/1998 (per Lorenzetti, Porfiri, Ortolani, Fattori, Micozzi) e con decorrenza 1/7/2000 (per Fiorani, Calamita, Orlandi), nonché le progressioni economiche orizzontali previste dal Contratto Decentrato Integrativo, il pagamento delle differenza retributive per superiore inquadramento e per le progressioni economiche orizzontali, oltre a rivalutazioni ed interessi, di concludere coi medesimi un accordo in via transattiva nei termini seguenti
 - a) *Ai ricorrenti Lorenzetti Cesare, Porfiri Giuseppe, Ortolani Renzo, Fattori Tiziano, viene riconosciuto l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/1/1998. La conseguente ricostruzione della carriera vede i medesimi collocati in*



posizione economica D4, (l'attuale posizione è D3). Il nuovo stipendio decorre dal mese successivo a quello della transazione ed è accompagnato dal riconoscimento di una cifra onnicomprensiva forfetaria non ripetibile di arretrati pari a € 2.250,00.

- b) *Al ricorrente Micozzi Gabriele viene riconosciuto l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/1/1998. In dipendenza di ciò il Micozzi viene ad essere collocato in nella posizione economica D3 con decorrenza giuridica ed economica dal 1/12/2002. Al Micozzi viene riconosciuta, al pari dei dipendenti di cui al punto precedente, una cifra onnicomprensiva forfetaria non ripetibile di arretrati pari a € 2.250,00 al lordo dei contributi previdenziali necessari a coprire il periodo intercorrente tra il suo inquadramento in D3 (1/12/2002) e la data del suo collocamento a riposo (13/9/2003).*
- c) *Per i ricorrenti Fiorani Fiorenzo, Calamita Fabrizio, Orlandi Milena, si riconosce l'inquadramento giuridico in D/D1 dal 1/7/2000 (data di decorrenza della nomina a Maresciallo Maggiore). con il riconoscimento delle seguenti cifre onnicomprensive forfetarie non ripetibili di arretrati relativi al periodo 1/7/2000 – 1/1/2001: € 1.000,00 per Calamita e Fiorani e € 1.400,00 per Orlandi.*
- d) *La parte convenuta si fa carico delle spese legali dei ricorrenti in misura dei 3/5 della richiesta del difensore dei ricorrenti medesimi.*
2. Incaricare il Dirigente del Servizio Personale di adottare tutti gli atti necessari alla composizione della controversia di cui si tratta nei termini come sopra indicati.
3. Riservare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno definitivo di spesa, riservandosi di assumere con il presente atto impegno contabile provvisorio di complessivi € 10,000,00 al Cap. 1102040, Azione 1747 "Fondo spese una tantum per vertenze giudiziali" prenotazione d'impegno n. 1181/2008.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione unanime e palese.

GP -

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

IL SINDACO- PRESIDENTE
(firma all'originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

dal **19.05.2008**

al **03.06.2008**

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

La presente delibera, a norma dell'art. 134 - III° comma - del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

IL

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 -
**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 14.05.2008**

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio, è conforme all'originale.

Macerata, lì 19.05.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO PERSONALE
AL SERVIZIO FINANZIARIO

per esecuzione
per competenza

Avvertenze e Direttive _____

Data 19.05.2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)